

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3611

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESCE, AGLIETTA, CALDERISI, MELLINI, RUTELLI, PANNELLA**

*Presentata il 7 febbraio 1989*

**Norme sull'abolizione della pena dell'ergastolo  
e modifiche all'articolo 176 del codice penale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da circa venti anni la cronaca parlamentare registra la presentazione di proposte volte alla abolizione della pena dell'ergastolo dal sistema penale italiano. Nessuna di esse, tuttavia — e malgrado le larghe convergenze riscontrate — ha mai potuto concludere positivamente il suo *iter*. Né miglior fortuna ha incontrato il *referendum* abrogativo svoltosi nel maggio del 1981 — i cui esiti furono peraltro fortemente influenzati dalla circostanza di essere abbinate ad altre consultazioni che assorbirono per intero l'impegno di forze politiche e mezzi di informazione.

Le ragioni giuridiche, politiche e morali che militano a favore dell'abolizione della pena perpetua sono ormai sufficientemente note, e sembra superfluo, in questa sede, procedere ad un particolare ap-

profondimento delle stesse. Basterà qui richiamare l'argomento giuridicamente più consistente, quello che trae origine dal disposto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione — « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » — e ricordare come la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'ergastolo, abbia imperniato la motivazione della sua dichiarazione di infondatezza — sentenza n. 264 del 1974 — sull'elemento rappresentato dalla estensione del beneficio della liberazione condizionale agli ergastolani sancito dalla legge 25 novembre 1962 n. 1634; beneficio che, ad avviso della Corte, consente di offrire — sia pure in presenza di determinati presupposti — al condannato la prospettiva concreta di

un rientro nella società civile. Non si è dunque lontani dal vero se si afferma che la legittimità della pena perpetua è stata « salvata », in ultima analisi, solo grazie alla presenza di un istituto che ne consente la sostanziale neutralizzazione, trasformandola in una condanna che ha ottime probabilità di essere interrotta dopo 26 anni.

Anche la nuova riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 10 ottobre 1986, n. 663) ha contribuito a questo processo di adeguamento della pena ai principi costituzionali, estendendo agli ergastolani l'area di applicazione delle norme che prevedono il regime di semilibertà, nonché di quelle relative alla riduzione di pena — 45 giorni a semestre — concessa ai condannati che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. È da notare, su quest'ultimo punto, come la Consulta — con sentenza 27 settembre 1983 n. 274 — avesse dichiarato incostituzionale l'articolo 54 della vecchia legge penitenziaria (legge n. 354 del 26 luglio 1975) proprio nella parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, sia pure al solo fine del computo della quantità di pena scontata per ottenere l'ammissione alla liberazione condizionale.

Invocare il potere « deterrente » dell'ergastolo e la sua valenza preventiva nei confronti dell'attività criminosa, appare nient'altro che una ulteriore manifestazione di quella cultura che consente ancora oggi in moltissimi Paesi nel mondo — alcuni dei quali a regime democratico — di conservare la pena di morte, nonostante i fatti dimostrino la sua totale inefficacia ai fini di un contenimento e una riduzione dei fenomeni delittuosi. Una cultura della vendetta, che spinge ad escludere per sempre il reo dal consorzio civile, quasi a voler esorcizzare, attraverso l'atto della segregazione indefinita, i molti mali di cui soffre la società. L'illusione repressiva — sul terrorismo, come

sulla mafia o sulla droga — non può produrre che ulteriori e pericolose emarginazioni. L'efficacia delle sanzioni non si misura infatti sulla loro gravità quanto sulla loro idoneità ad essere irrogate con rapidità e certezza. Purtroppo, sono note le disfunzioni della nostra giustizia, e siamo ancora ben lontani dalla realizzazione di un sistema penale basato su processi brevi e sentenze che giungono a ridosso del reato, così da rendere visibile la capacità dello Stato di difendere le sue leggi e di tutelare i suoi cittadini. Questa è comunque, per quanto lunga e difficile, la strada da intraprendere, e ci sembra che una simile prospettiva non possa in alcun modo risultare compatibile con la sopravvivenza della pena dell'ergastolo.

I singoli articoli di cui si compone la presente proposta non necessitano di particolari illustrazioni, stante la linearità del meccanismo mediante il quale alla pena dell'ergastolo viene sostituita quella della reclusione nella misura di anni trenta, e delle norme di coordinamento che ad esso necessariamente conseguono.

Un cenno merita invece l'articolo 8, con il quale si interviene sull'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale. La modifica che proponiamo mira ad eliminare dalla norma un limite — che l'esperienza ha mostrato eccessivamente gravoso — posto alla fruibilità del beneficio.

Si tratta della disposizione per la quale il condannato che abbia scontato metà della pena non può accedere alla liberazione condizionale qualora il residuo della pena superi i cinque anni. Sempre richiamandoci a quella concezione della sanzione che si ispira ai valori costituzionali, riteniamo opportuno cancellare questo limite, considerando congruo ed adeguato — anche in un'ottica di difesa sociale — il periodo pari alla metà della pena irrogata, al fine di valutare e, se del caso, « premiare », il comportamento del condannato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 17 — *Pene principali, specie.* — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

## ART. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 18 — *Denominazione e classificazione delle pene principali.* — Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda ».

## ART. 3.

1. Per i delitti contemplati negli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 276, 280, 284, 285, 286, 287, 289-*bis*, 295, 422, 438, 439, 576, 577, 630 del codice penale, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione nella misura di anni trenta.

## ART. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 23 del codice penale sono premesse le seguenti parole: « Salvo che sia altrimenti disposto ».

## ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La sentenza di condanna ad anni trenta di reclusione è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza ».

## ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore ad anni dieci, se per il delitto la legge stabilisce la pena di anni trenta di reclusione ».

## ART. 7

Nel secondo comma dell'articolo 222 del codice penale le parole: « l'ergastolo » sono sostituite con le seguenti: « la pena di anni trenta di reclusione ».

## ART. 8.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 176 — *Liberazione condizionale.*  
— Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedi-

mento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

ART. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 22, 72, 73, secondo comma, 184, 210, ultimo comma, del codice penale.